

**COMUNE DI CAVALESE**

**PROVINCIA DI TRENTO**



**REGOLAMENTO D'USO DELL'AREA PER LA SGAMBATURA  
DEI CANI IN LOC. "DOSSI"**

Allegato alla deliberazione  
consiliare n. 1, d.d. 03.02.2014  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to - dott. Mauro Girardi -

## **REGOLAMENTO D'USO DELL'AREA PER LA SGAMBATURA DEI CANI IN LOC. "DOSSI"**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione dell'area per la sgambatura dei cani in loc. "Dossi a Cavalese, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. *Area di sgambatura per cani*: area verde comunale, recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito, salvo le eccezioni di cui al seguente art. 4, comma 2, l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

2. *Possessore/accompagnatore*: persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia e conduce uno o più cani nell'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

### **Art. 3 - Ambito di applicazione**

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente all'area di sgambatura per cani in loc. "Dossi" a Cavalese. ed ai possessori/accompagnatori frequentanti l'area medesima.

### **Art. 4 - Oneri e obblighi dei possessori/accompagnatori**

1. I possessori/accompagnatori di cani iscritti all'anagrafe canina (quindi dotati di libretto e microchip) possono lasciare liberi i propri cani, nell'area di sgambatura di cui al presente regolamento, purché ciò avvenga sotto la loro custodia e sotto il loro costante controllo.

2. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area. I cani "morsicatori" e comunque quelli riconosciuti da normative, disposizioni, circolari della pubblica autorità come particolarmente aggressivi, possono essere lasciati liberi nell'area di cui al presente regolamento solo ed esclusivamente con museruola, applicata in modo tale da impedire che possano addentare.

3. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.

4. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dal Comune, per consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutica tipo *pet therapy* o attività di integrazione uomo-animale tipo *agility dog*.

5. L'accesso all'area è consentito contemporaneamente ad un numero massimo di 10 (dieci) cani.

6. E' vietato far accedere all'area cani femmina, nel periodo del "calore".

7. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.

8. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:

- a) essere muniti di appositi strumenti per la raccolta delle deiezioni dei propri cani;
- b) raccogliere le eventuali deiezioni dei propri cani e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

9. Ad ulteriore garanzia di sicurezza, i possessori/accompagnatori dei cani devono provvedere a chiudere (coprire) le buche eventualmente scavate dal cane, ripristinando il normale andamento del terreno interessato.

10. I possessori/accompagnatori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno dell'area di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato che ciò possa avvenire nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza. Gli stessi devono assicurarsi, al momento dell'ingresso e dell'uscita dall'area di sgambatura, di chiudere tempestivamente il cancello, affinché lo stesso non rimanga aperto se non all'esclusivo fine e per lo stretto tempo necessario a consentire l'accesso ed il recesso.

11. Ai possessori/accompagnatori dei cani è fatto obbligo di avere con se un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.

12. I possessori/accompagnatori devono essere muniti di apposito strumento per la raccolta e contenimento delle deiezioni dei propri cani, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza, costituito principalmente da una paletta e da un sacchetto di polietilene o altro equivalente contenitore a perdere, di provata tenuta all'acqua.

13. I possessori/accompagnatori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento per prevenirne comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.

14. I possessori/accompagnatori di cani sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dagli animali stessi, sia dal punto di vista civile che penale.

#### ***Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune***

1. Il Comune provvede, quando necessario, alla pulizia, disinfestazione e disinfezione dell'area di cui al presente regolamento.

#### ***Art. 6 - Utilizzo***

1. L'area attrezzata è utilizzabile tutti i giorni, 24 ore su 24, alle condizioni indicate nel presente regolamento, salvo che il Comune non l'abbia temporaneamente destinata ad altro scopo.

#### ***Art. 7 - Attività di vigilanza***

1. La funzione di vigilanza sull'uso dell'area attrezzata per la sgambatura dei cani di cui al presente regolamento viene svolta dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Locale, dalle altre Forze di Polizia e dal Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria.

#### ***Art. 8 - Sanzioni***

1. Ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre disposizioni legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

#### ***Art. 9 - Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/Leg..